Agenzia Entrate
Direzione Regionale della Puglia

COMUNE
DI BARLETTA

PROTOCOLLO D'INTESA

TRA

AGENZIA delle ENTRATE – Direzione Regionale della Puglia, con sede in Bari (BA), via Amendola n. 201/7, rappresentata dal dott. Aldo Polito, nella qualità di Direttore Regionale della Puglia

E

COMUNE di BARLETTA, con sede in Barletta (BT), Corso Vittorio Emanuele 94, rappresentato dall'Ing. Nicola Maffei, nella qualità di Sindaco.

L'Agenzia delle Entrate - Direzione Regionale della Puglia e il Comune di Barletta, di seguito denominati anche "Parti", convengono che l'attività di prevenzione all'evasione fiscale costituisce obiettivo primario dei soggetti istituzionali e dei diversi livelli di governo per l'affermazione dei principi di legalità e di solidarietà nell'assolvimento del dovere di concorrere alla spesa pubblica attraverso il corretto adempimento degli obblighi tributari.

PREMESSO

- che l'Agenzia delle Entrate, ai sensi dell'art. 3 del proprio Statuto, nel perseguimento dei propri fini istituzionali, assicura la collaborazione con il sistema delle autonomie

locali e promuove e fornisce servizi agli enti locali per la gestione dei tributi di loro competenza, stipulando convenzioni per la liquidazione, l'accertamento e la riscossione di tali tributi;

- che l'art. 1 del decreto legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, successivamente modificato dal decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e dal decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, prevede, nell'ambito dell'attività di contrasto all' evasione, la partecipazione dei Comuni all'accertamento;

- che il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 3 dicembre 2007, n. 187461, ha introdotto una prima disciplina riguardante le modalità con le quali dovrà realizzarsi la partecipazione dei comuni all'attività di accertamento;

- che il provvedimento del Direttore dell'Agenzia del 26 novembre 2008, n.175466, ha definito le modalità tecniche relative alla trasmissione da parte dei Comuni delle informazioni suscettibili di utilizzo ai fini dell'accertamento;

- che l'articolo 83 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, ha ribadito la rilevanza della partecipazione dei comuni al recupero dell'evasione prevedendo espressamente l'intervento delle amministrazioni locali nell'ambito dei programmi di accertamento sintetico (art. 38, D.P.R. del 29 settembre 1973, n. 600) e di contrasto alle residenze fiscali fittizie all'estero nonché della procedura di implementazione degli studi di settore;

- che l'articolo 18, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, ha rilanciato l'istituto in esame, incrementando la percentuale di remunerazione dei comuni e ampliando gli ambiti di operatività dello stesso alla collaborazione con la Guardia di Finanze e con l'Inps, ai fini di contrasto all'evasione contributiva;

- che con decreto del Ministero dell'Economia e delle finanze, di concerto con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e d'intesa con la Conferenza Unificata del 23 marzo 2011, sono stati individuati i tributi su cui calcolare la quota di compartecipazione e le sanzioni civili spettanti ai comuni che abbiano contribuito

all'accertamento, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto legge 30 settembre 2005, n.203, nonché le relative modalità di attribuzione;

- che l'articolo 1, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, ha ulteriormente promosso la partecipazione dei comuni all'accertamento delle entrate erariali sia attraverso misure transitorie, relative all'incremento della remunerazione riconosciuta per gli anni 2012, 2013 e 2014 alle amministrazioni locali, sia attraverso la previsione di una maggiore accessibilità delle informazioni a disposizione dell'Agenzia delle Entrate;

- che l'Agenzia delle Entrate - Direzione Regionale della Puglia e l'Anci Puglia in data 12 marzo 2009 hanno stipulato un protocollo d'intesa finalizzato a predisporre e favorire il necessario rapporto di collaborazione tra Agenzia delle Entrate e Comuni della Regione Puglia;

- che si rende utile realizzare una forma di stretta collaborazione tra le Parti al fine di massimizzare l'efficacia nella realizzazione della previsione normativa;

- che la collaborazione dei diversi livelli di governo finalizzata al contrasto dell'evasione costituisce uno degli elementi portanti della riforma del federalismo fiscale, prevista dalla legge delega 5 maggio 2009, n. 42, ed in particolare dagli articoli 2, comma 2, lett. d), e 25;

STABILISCONO QUANTO SEGUE

1) Le Parti si impegnano, tenendo conto della distinzione dei ruoli, delle competenze e dei rispettivi poteri istituzionali, a sviluppare progressivamente ogni utile sinergia finalizzata alla prevenzione e contrasto all' evasione fiscale.

2) Il Comune di Barletta trasmette all'Agenzia delle Entrate "Segnalazioni qualificate", intendendosi per tali quelle posizioni soggettive in relazione alle quali sono rilevati e segnalati atti, fatti e negozi che evidenziano, senza ulteriori elaborazioni logiche, comportamenti evasivi.

A tale scopo il Comune di Barletta:

a) collabora con gli Uffici dell'Agenzia delle Entrate al fine di agevolare un'approfondita conoscenza del territorio, fornendo dati e notizie utili sulla realtà socio-economica locale. All'uopo, anche ai fini dei successivi punti "b)" e "c)", di comune accordo, potranno essere creati gruppi di studio formati da funzionari del Comune e dell'Agenzia delle Entrate;

b) trasmette agli Uffici dell'Agenzia delle Entrate competenti le segnalazioni qualificate inerenti gli ambiti d'intervento definiti dal provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 3 dicembre 2007. A titolo esemplificativo, per ognuno dei predetti ambiti, sono di seguito individuate le tipologie di soggetti cui afferiscono le predette segnalazioni.

• Commercio e professioni

Soggetti che:

- pur svolgendo una attività d'impresa e/o di lavoro autonomo, risultano essere privi di Partita Iva;
- nelle dichiarazioni dei redditi hanno dichiarato di svolgere una attività diversa da quella direttamente rilevata dagli "agenti" comunali;
- risultano interessati da affissioni pubblicitarie abusive, sia in qualità di committenti che di gestori;
- pur svolgendo attività di manifestazioni spettacolistiche, bar, ristorazione o altri servizi, risultano gestire le predette attività sotto la forma di club o associazioni culturali.

• Urbanistica e territorio

Soggetti che:

- sono intervenuti nella realizzazione di opere di lottizzazione finalizzate alla cessione di terreni, in assenza dei correlati redditi dichiarati;
- hanno partecipato, in qualità di proprietari, professionisti e imprenditori, ad operazioni di abusivismo edilizio.

• Proprietà edilizie e patrimonio immobiliare

Soggetti che:

- risultano titolari di diritti di proprietà o di diritti reali di godimento di unità immobiliari, diverse dall'abitazione principale, che non sono state indicate nella dichiarazione dei redditi;
- risultano titolari di diritti di proprietà o di diritti reali di godimento di unità immobiliari, abitate, in assenza di contratti registrati, da soggetti residenti e non residenti diversi dai titolari dei rispettivi diritti di proprietà o reali di godimento;
- risultano destinatari di avvisi di accertamento per omessa dichiarazione Ici, in assenza della dichiarazione dei connessi redditi fondiari ai fini dell'imposizione diretta;
- risultano destinatari di avvisi di accertamento per omessa dichiarazione TARSU in qualità di occupante dell' immobile diverso dal titolare di diritto di proprietà o di diritto reale di godimento di unità immobiliari;
- risultano destinatari di revisione della rendita catastale effettuata a seguito di procedura eseguita ai sensi dell'articolo 1, comma 336, legge 30 dicembre 2004, n. 311.

• Residenze fittizie all'estero
In questo ambito, sarà valutata la posizione di quei soggetti che, pur risultando formalmente residenti all'estero, hanno, di fatto, nel comune il centro dei propri interessi patrimoniali e sociali.

• Disponibilità di beni indicativi di capacità contributiva
Si tratta, a titolo esemplificativo, di quei soggetti che hanno la disponibilità, anche solo di fatto, di quei beni, quali, ad esempio, aeromobili, imbarcazioni da diporto, autovetture di lusso, di proprietà immobiliari in località turistiche, in assenza totale di redditi ovvero in presenza di una redditività non congrua.

Le segnalazioni qualificate saranno trasmesse dal Comune esclusivamente in via telematica, secondo le specifiche tecniche definite con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate n. 2008/175466 del 26 novembre 2008.

c) invia, prioritariamente, le segnalazioni riferite alle annualità più recenti che sono oggetto di programmazione operativa da parte dell'Agenzia delle Entrate secondo gli ordinari criteri di proficuità comparata;

d) favorisce la necessaria collaborazione tra le diverse strutture comunali coinvolte per le attività di cui ai punti a), b) e c) e gli Uffici dell'Agenzia delle Entrate;

3) L'Agenzia delle Entrate, per il perseguimento delle finalità di cui ai precedenti punti 1) e 2), si impegna:

- a supportare il Comune di Barletta nelle forme e modi che verranno, di volta in volta, concordati tra le Parti;
- ad organizzare e tenere percorsi formativi specifici riguardanti la predisposizione delle segnalazioni qualificate. In tale contesto, il Comune di Barletta garantisce l'adesione degli operatori ai percorsi formativi di cui al protocollo d'intesa del 12 novembre 2009 tra Agenzia delle Entrate, Ifel e Anci;

4) Le segnalazioni qualificate pervenute dal Comune di Barletta sono utilizzate dall'Ufficio competente dell'Agenzia delle Entrate nell'ambito dell'attività di contrasto all'evasione. Qualora dal controllo dovesse scaturire un accertamento con esito positivo verrà dato luogo al ristorno delle somme incassate nella misura percentuale, nei modi e nei termini stabiliti dalla legge;

5) Le attività come sopra regolamentate sono monitorate con cadenza semestrale al fine di verificare l'efficacia e migliorare la qualità. In particolare verranno valutate:

a. numerosità e tipologia delle segnalazioni;
b. percentuali di utilizzo delle medesime;
c. proficuità delle segnalazioni in termini di maggiore imposta accertata;
d. criticità riscontrate.

La prima rilevazione avverrà il 31 dicembre 2012;

6) Il presente protocollo d'intesa ha validità di due anni dalla data di sottoscrizione e sarà aggiornato sulla base delle previsioni di cui al provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate che sarà emanato ai sensi dell'articolo 18, comma 5, lettera b) del decreto legge 31 maggio 2010, n.78;

7) I dati e le notizie raccolti sono trasmessi nell'osservanza delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (codice in materia di protezione dei

dati personali) e sono trattati secondo i principi di necessità, pertinenza e non eccedenza stabiliti dal medesimo decreto:

8) Il trattamento dei dati da parte dell'Agenzia delle Entrate è riservato esclusivamente agli operatori incaricati dell'attività di accertamento e contrasto all'evasione, vincolati all'obbligo del segreto d'ufficio di cui all'articolo 66 del D.P.R. del 26 ottobre 1972, n.633, e articolo 68 del D.P.R. del 29 settembre1973, n. 600.

Per l'Agenzia delle Entrate
Direzione Regionale della Puglia
Il Direttore Regionale
Aldo POLITO

Per il Comune di Barletta

Il Sindaco
Nicola MAFFEI